

MEMORIA FIDEI IV
Convegno
L'INQUISIZIONE ROMANA E I SUOI ARCHIVI
A vent'anni dall'apertura dell'ACDF

***Lo strano caso delle lapidi abrase nel cimitero ebraico del Cardeto:
Inquisitori, vescovi e neofiti ad Ancona nel primo Seicento.***

GERMANO MAIFREDA

Questa relazione prende idealmente le mosse dall'intervento di restauro e valorizzazione dell'antico cimitero ebraico di Ancona, recuperato su committenza del Comune di Ancona per opera dello studio degli architetti Giovanna e Paola Salomoni nel quadro del Parco urbano dei Cappuccini della città nei primi anni Duemila.

Il vecchio «campo degli ebrei» consiste in un terreno direttamente affacciato sul mare di circa 15.000 metri quadri di superficie, di forma rettangolare irregolare, con un dislivello di circa 10 metri tra la parte più alta e quella più bassa. A monte il cimitero confina con bastione cinquecentesco detto Baluardo dei Cappuccini. Le tombe sono più o meno regolarmente distribuite lungo la superficie inclinata; le più antiche nell'area a monte (sotto il Baluardo). Complessivamente nel corso del restauro sono state ritrovate circa 1058 tra lapidi e cippi; di questo 735 si trovano ancora nella loro collocazione originale, all'interno del campo, sebbene in molti casi spezzati o sradicati dal terreno. Altri sono stati ritrovati precipitati in riva al mare o lungo il pendio ripidissimo della falesia.

Le lapidi ritrovate coprono quasi l'intero periodo in cui il cimitero è stato in uso: le più antiche risalgono al XVI secolo, le più recenti a metà Ottocento. Alcune di esse, al momento del restauro, si sono rivelate essere inspiegabilmente abrase, in tutto o in parte, in tempi non recenti. Sono venute a conoscenza di ciò nel corso di uno dei seminari sui rapporti tra inquisizione ed ebrei tenuti presso l'Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, nell'ambito dei cicli curati dai Professori Vittorio Frajese e Marina Caffiero. La presenza del Prof. Mauro Perani, Ordinario di Ebraico presso l'Università di Bologna, ha in quell'occasione favorito lo scambio di informazioni con chi parla; ciò ha permesso di svelare le ragioni del curioso fenomeno delle abrasioni. Cosa era successo?

Nell'agosto 1624 l'inquisitore di Ancona ricevette un'accurata richiesta di aiuto da parte della comunità ebraica locale. Gli ebrei locali lamentavano le aggressioni verbali e fisiche di un neofito, il cui espressivo nome era divenuto Giovan Giorgio Aldobrandino; denunciavano così presso il giudice di fede come questi regolarmente «li molestasse con cercar occasioni di continuo in molti modi, ora con ingiurie, ora con dargli de pugni impertandogli [*sic*] che avessero detto cose contro la religione cristiana, hora con far atti nelle sue case acciò li provocasse a far qualche cosa ove potessero esser querelati in giuditio per farli pagare delli dannari».

Il Sant'Ufficio accolse la petizione dell'università ebraica: subito il padre inquisitore convocò l'Aldobrandino per avvisarlo «paternamente [...] che non molestasse gl'ebrei per la ragione». Mentre riceveva questo richiamo, il neofito manifestò tuttavia la volontà di presentare all'Inquisizione una denuncia ai danni dei suoi ex correligionari. Anticipò al Sant'Ufficio che era sua intenzione denunciare che «nelle sepolture de gl'Hebrei si ritrovavano cose contro la religione cristiana», oltre al fatto che gli ebrei stessi avevano impedito a una giovane di farsi cristiana. Il che sentendo, il padre inquisitore chiese all'Aldobrandino di tornare «dopo il Vespere» per una deposizione formale. Quella sera del 17 agosto il neofito ebbe però un ripensamento e non si presentò di fronte al Sant'Ufficio per sporgere la denuncia. L'inquisitore fu così costretto a convocarlo ufficialmente tramite il suo vicario alcuni giorni dopo, il 21 agosto, ponendo agli atti la sua deposizione.

Nello stesso giorno, il 21 agosto 1624, in cui il neofito compariva davanti dall'Inquisizione, anche i rappresentanti della comunità ebraica si presentarono dal vicario dell'inquisitore, lamentando di essere stati a loro volta «prececati dalla corte episcopale per alcune intenzione che hanno sopra le pietre de loro sepolchri, e che essendo causa del Sancto Officio volevano esser giudicati dal Sancto Officio, e non dalla corte episcopale, atteso che o avessero fallato, o no, gli sarebbe convenuto pagare molti denari, e che havirebbero ricevuto molti aggravij, il che non speravano dal Santo Officio ma solo buona giustitia».

Gli Ebrei anconetani erano evidentemente stati denunciati dall'aggressivo neofito anche di fronte al tribunale vescovile, con l'accusa di preservare e tramandare, tramite i cippi funerari del loro cimitero, asserzioni eretiche. L'Aldobrandino aveva dunque avuto un ripensamento e – invece di comparire innanzi all'inquisitore come era a quel punto tenuto a fare – aveva deciso di rivolgersi all'ordinario diocesano: certo nella convinzione che le sue rimostranze avrebbero avuto migliore udienza e più efficace punizione.

Resi esperti dalla plurisecolare necessità di scivolare fra le maglie giurisdizionali dei tribunali ecclesiastici e secolari, e convinti che uno fra essi – il tribunale del Sant'Ufficio – fornisse loro maggiori garanzie rispetto al vescovile (cui attribuivano una maggiore rapacità che non esitavano a denunciare innanzi al foro inquisitoriale), i rappresentanti degli ebrei anconetani avevano dunque deciso di rivolgersi all'Inquisizione per ottenere giustizia e protezione.

Gli avvenimenti paiono dare loro ragione. Immediatamente, il vicario inquisitoriale fece chiamare il notaio e registrò l'esposto, annotando senza esitazione che «nella corte episcopale era denunciata una causa spettante al Santo Officio».

Si apriva così l'ennesimo scontro giurisdizionale fra inquisitori e vescovi. Il Sant'Ufficio anconetano invocò la famosa clementina *Multorum querela* (1311) – che imponeva l'azione congiunta d'inquisitori e ordinari – sostenendo che il foro vescovile non aveva titolo di accettare cause contro gli ebrei. Il conflitto si aggravò quando il vescovo fece arrestare alcuni degli israeliti citati nelle denunce del neofito, scatenando le opposizioni dell'università ebraica, i cui esponenti pretendevano di essere giudicati dal Sant'Ufficio locale oppure direttamente dalla Congregazione romana.

Roma fu peraltro prontamente allertata dal giudice di fede Agostino da Reggio. Egli scrisse infatti ai suoi superiori che i «deputati della Comunità» ebraica avevano chiesto di «essere giudicati dal Sant'Ufficio perché in altri tribunali, o dilette, o non dilette, erano troppo gravati, et ho saputo che per questa causa un'altra volta hanno pagati 500 scuti. Io vedendo, che gl'of-

ficiali della Corte Episcopale, non ostante le parole, facevano di fatto, accettai l'istanza delli Hebrei, e decretai, che questi non fossero molestati». Il tribunale vescovile ricevette copia formale dell'atto, unitamente a una lettera dell'inquisitore che lo diffidava dall'«ardire, in qualsivoglia modo, et sotto qualsivoglia pretesto, o quisito per ordine di qualsivoglia giudice, o ministri inferiori alla sacra Congregatione del Santo Officio, molestare, perturbare, citare, arrestare, sequestrare, o in qualsiasi modo impedire, o far atti de giustitia, contro gli hebrei abitanti in Ancona».

L'inquisitore anconetano procedette poi con celerità ordinando – già il 23 agosto – una perizia sulle lapidi del cimitero ebraico del Cardeto. Essa fu compiuta dal frate predicatore settantacinquenne Vincenzo da Matelica, egli stesso ebreo convertito e docente di lingua ebraica. Fu accompagnato dai rappresentanti delle due parti: suo nipote David, rimasto ebreo e presente a tutela della comunità, e lo stesso neofito Aldobrandino che aveva avanzato la denuncia. Era presente anche il vicario dell'inquisitore.

Dopo aver letto ufficialmente i contenuti degli epitaffi, fra Vincenzo li trascrisse in originale e li tradusse in volgare. Questa operazione ne garantì il salvataggio: oggi conservata presso l'Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, tale documentazione rappresenta probabilmente l'unica fonte che ci consentirà di ricostruire i testi riportati dai cippi funerari presenti nel cimitero del Cardeto, irrimediabilmente abraso al termine della controversia.

[Testi proposti in PowerPoint con breve commento]:

Sia la sua anima legata nel vincolo della vita

(iniziali - *Tehi nafšo/-šah šerurah bi-šeror ha-ḥayyim*)

*

[1272]

Mosé Sipillo

Se la libertà m'ha fatto libero
il peccato m'ha condotto quà scolpito
e nel tempo che avvrà il mio dominatore
che viene da Rut, quando
verrà la satietà, mi svegliarò [...]
Il mio nome é Mosé Sipil, non
mi scorderò. L'anima mia ho offerto
a Dio Sacrificio di Fuoco. Il primo

giorno di Luglio, senza tacere l'anno

5383 Salì Mosé.

*

[1274]

Vedete huomo perfetto / ch'è adornato / in alto Cielo siede

[1275]

L'anima sua si rallegrarà tra i supremi / faccialo degno colui c'habita in cielo /
di risvegliarti insieme con i dormienti

[1277]

Il corpo suo giacerà sinche venga / quel giorno, nel quale si destaranno /
tutti i dormienti

[1281] [1282]

Se n'andò all'altro mondo

[1286]

S'è oscurata la luce sua / ma s'illuminerà la sua lucerna /

nel tempo del suo risorgere

La controversia tra ebrei e neofiti (e tra inquisitore e vescovo) si chiuse a favore dell'ordinario diocesano. Due anni dopo l'inquisitore di Ancona scrisse infatti alla Congregazione del Sant'Ufficio che «l'Hebrei d'Ancona hanno espurgato l'epitaffi che tenevano sopra li loro sepolcri, non havendoci lassato altro che il nome del defunto et il tempo della morte»; ed esplicitando che ciò era stato effettuato per ordine del vicario vescovile.

La documentazione rivela però che decisione di censurare gli epitaffi ebraici fu assunta dalla Congregazione del Sant'Ufficio in due sedute dell'ottobre 1625, e applicata ad Ancona a inizio 1626. Prima fatti ritradurre a Roma – probabilmente per opera Pietro Alatrino, predicatore degli ebrei – e attentamente vagliati, gli epitaffi furono poi abrasi, rimanendo consentito il solo nome, cognome, patronimico e data della morte della defunta o del defunto. Il decreto dell'Inquisizione romana fece, anche in questo caso, giurisprudenza: Urbano VIII emanò infatti, subito dopo, un decreto generale atto a impedire agli ebrei residenti nello Stato della Chiesa

di apporre lapidi sulle loro sepolture, con la sola eccezione di cippi relativi a tombe di eminenti rabbini o intellettuali che dovevano, però, essere erette in posizione separata entro i cimiteri.

Questa interdizione fu ribadita da Pio VI nel 1775 e rimase ufficialmente in vigore a Roma fino al 1846. L'odierna sopravvivenza di diversi cippi di epoca sei-settecentesca nei cimiteri ebraici dell'Italia centrale dimostra che essa non fu stata regolarmente applicata. Andrebbe tuttavia valutato attentamente *se e come* tale interdizione possa avere condizionato l'elaborazione culturale ebraica italiana inerente le forme di apposizione e gli stessi contenuti delle lapidi e dei cippi funerari. Il lavoro di censimento e trascrizione sistematica delle epigrafi funerarie ebraiche coordinato dal Prof. Perani e finora confluiti nei primi volumi collana *Corpus epitaphiorum hebraicorum Italiae* da lui diretta presso l'editore Giuntina ha messo in luce come molti cimiteri, in particolare all'interno dei domini pontifici, presentino un numero di lapidi inferiori a quello dei defunti effettivamente inumati. Non mancano inoltre altri casi di lapidi e cippi abrasati. Da qui potrà svilupparsi un futuro filone di ricerca.

Cosa emerge da questa vicenda?

In primo luogo, che la Congregazione del Sant'Ufficio scelse, anche in questo caso, di sopire per quanto fosse possibile gli screzi giurisdizionali tra i suoi tribunali periferici e le corti diocesane; come peraltro avrebbe fatto anche l'anno successivo, decretando la competenza del vescovo di Ancona in un caso di detenzione, da parte di ebrei, di una croce d'argento con crocefisso e di un'immagine della Madonna.

In secondo luogo, che l'ordine di abradere gli epitaffi (assunto con l'accordo di Urbano VIII come capo del Sant'Ufficio, che poi lo tradusse in decreto generale che ampliò e aggravò la decisione della Congregazione) non fu eseguito dall'inquisitore ma dal vescovo. La Congregazione continuò però a vigilare sul caso e a pretendere aggiornamenti da parte dell'ordinario tramite una fitta corrispondenza.

Va osservato come il vescovo, Giovanni Luigi Galli, già nel mese di settembre 1624 (subito dopo le denunce del neofito) inviò alla Suprema una difesa delle proprie posizioni, esplicitando che la sua corte era intervenuta contro «inscrizioni riconosciute sopra lor sepolture di pietra in lodi di loro morti, dove li dichiaran beati, e che le loro anime godino in Paradiso a faccia con Dio». Dunque, a tutti gli effetti, per eresia: sebbene la limitazione delle competenze vescovili in questo campo fosse già in atto da tempo a livello canonico e nel secondo Cinquecento pontefici come Pio V avessero tentato di erodere in profondità la giurisdizione vescovile sull'eresia. Nonostante ciò, attorno al problema degli epitaffi ebraici anconetani si realizzò, di fatto, una saldatura politica fra il pontefice, la Congregazione del Sant'Ufficio e il vescovo di Ancona, che marginalizzò l'inquisitore locale.

In terza istanza, questa vicenda consente di illuminare o confermare altri aspetti più o meno noti del funzionamento dei tribunali ecclesiastici di epoca moderna. Si può anzitutto notare che l'inquisitore, nei giorni caldi della vertenza, fornisse ai cardinali suoi superiori un quadro desolante del funzionamento del foro vescovile.

«In questa causa delli epitaphii delli Hebrei», scrisse a Roma padre Agostino, i vicari episcopali «piglia[va]no anco li poveri Hebrei, che non hanno le pietre, e li fa[ceva]no pagare dieci paoli e mezo per uno: così fecero alli giorni passati a doi poverelli». E continuava:

La causa è che gli Deputati dell'Università hebraica d'Ancona ricusarono il tribunale episcopale perché non administra la giustizia ma, (per usare le sue proprie parole) o delitto, o non delitto che sia fanno estorsioni de' denari: se non è delitto, per uscirli dalle mani tanto bisogna pagare, e però ricorriamo, dissero loro, è questo Santo Ufficio, et alla Congregazione perché si fa giustizia in questo santo Tribunale, e non si rubbano i danari.

Padre Agostino aggiungeva che i rappresentanti degli ebrei anconetani, dopo aver saputo che la questione si sarebbe dibattuta per opera del vicario del vescovo, «si dogliono, che pur troppo aspettano aggravij in detto processo, perché [il vicario] chiamerà cento Hebrei, e subito avrà cento scudi». L'inquisitore aggiungeva «esser vero, che le cause dil Santo Offitio in questa corte episcopale si fanno malissimo, perché non vi è segretezza, et ogni cosa è venale». «Se nella corte episcopale si facessero le cause del Santo Ufficio gratis, et pro Dei amore, come in questo santo tribunale», concludeva l'inquisitore «non sarebbero così solleciti in procurare dette cause con dare anco buona mano o stipendio a denunciati».

Si tratta di uno spiraglio che consente forse di documentare l'efficacia dell'opera di riordino delle pretese finanziarie dei tribunali inquisitoriali avvenuta nella seconda metà del Cinquecento, la quale impedì ai giudici di fede dipendenti dalla Congregazione del Sant'Ufficio di far pagare ai rei tutta una serie di servizi: dalle certificazioni agli stessi processi.

Al dissidio tra i due tribunali – inquisitoriale e vescovile – non dovettero certo essere estranee le ricadute negative della competenza diretta dei vescovi sulle attività di conversione, l'istituzione delle Case dei catecumeni e la concessione delle licenze di mendicizia ai neofiti, che inevitabilmente provocavano tensioni e dissapori con l'università israelitica. Le comunità ebraiche erano chiamate a finanziare le Case dei catecumeni e i collegi dei neofiti; le università dovevano anche a coprire le spese della predicazione forzata e di altre pratiche conversionistiche. La motivazione adottata per giustificare il paradosso della chiamata degli ebrei a finanziare – di fatto – le conversioni era abitualmente che coloro che si convertivano erano spesso poveri già assistiti dalle università di origine: e che dunque il risparmio ricavato dalle conversioni doveva essere «girato» dalle comunità ebraiche alle Case e agli altri istituti di promozione e salvaguardia delle conversioni. Ciò acuiva i conflitti già in atto e ne provocava dei nuovi: spesso per opera di neofiti mossi da sete di auto-legittimazione, riscatto e, talvolta, vendetta.

L'esosità della corte vescovile di Ancona trovava del resto un'efficace *pendant* nell'analogia rapacità delle autorità governative dei territori pontifici. E' sempre la corrispondenza dell'inquisitore con Roma su questo caso a testimoniare che anche il governatore di Ancona in passato aveva mosso causa contro l'università ebraica adducendo l'incomprensibilità, per i cristiani, delle iscrizioni cimiteriali israelitiche. Il solo risultato di quest'azione fu una multa di 500 scudi, mentre – quanto ai cippi – tutto era rimasto come stava.

Per concludere:

La vicenda degli epitaffi del cimitero di Monte Cardeto e il conseguente episodio di ricerca di protezione inquisitoriale da parte degli ebrei anconetani pare confermare che, come ben emerge dagli studi di Marina Caffiero inerenti altri contesti, i rapporti tra Sant'Ufficio e comunità ebraiche furono meno univoci di quanto in passato non si sia ritenuto, e non si possa desumere dall'analisi di taluni singoli processi.

Questa vicenda rimanda inoltre alla capillare conflittualità tra ebrei e neofiti e alle conseguenti, molteplici possibilità di strumentalizzazione, negoziazione, ricatto, corruzione. Su tale conflittualità si innesta la dimensione della circolazione del denaro tra ebrei e convertiti, e tra ebrei e tribunali ecclesiastici, che a sua volta si collocava nel solco della lunga storia di sproporzionata pressione fiscale esercitata sugli ebrei stessi da parte dei sovrani e delle autorità secolari.

Ne esce ribadita la centralità, di lunghissimo periodo entro la storia occidentale, del problema del denaro nei rapporti tra ebrei e cristiani. In altre vicende coeve che la documentazione di ACDF inerente Ancona consente di ricostruire, laici ed ecclesiastici sono colti nell'atto manipolare a scopo di lucro le dinamiche interne dell'università anconetana e delle relazioni fra ebrei e neofiti. E' il caso di un'altra procedura coeva, quella avviata per stupro di una catecumena sulla base di un'accusa avanzata da neofiti anconetani a danno di ebrei e posta sotto la competenza dell'inquisitore. Anche in quel caso il giudice di fede pare aver agito con scrupolo e lucidità, portando alla luce un contesto viziato da tentate estorsioni da parte del vicario vescovile, corrottele e millanterie: tra cui quella dei neofiti, che si vantavano falsamente di operare come delegati del Sant'Ufficio.

L'intero fascio di relazioni giuridiche, sociali e culturali sotteso da queste vicende è pienamente impregnato della fusione di attrazione e repulsione provato dai cristiani nei confronti del «denaro degli ebrei». Rispondendo a un'elaborazione filosofica e dottrinale antichissima, perpetuata per millenni nell'instancabile rielaborazione di *auctoritates* la cui incontrovertibilità rimase, ben oltre la chiusura del Medioevo, un pilastro fondamentale della costruzione del sapere occidentale, ampi strati della società attribuirono al denaro guadagnato, posseduto o alienato dagli ebrei una pluralità di valenze materiali e simboliche. Valenze che, come un fiume carsico, periodicamente riaffioravano, e riaffiorano ancor oggi.